

3942

TERRITORIO

MESSAGGIO

concernente i ricorsi di seconda istanza contro la pubblica  
utilità del piano regolatore particolareggiato del nucleo del  
piano (PRP) del Comune di Brissago

del 19 maggio 1992

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio vi presentiamo le osservazioni del Consiglio di Stato relative ai ricorsi di seconda istanza interposti nella procedura di approvazione del PRP di Brissago.

In virtù dell'art. 37 della legge cantonale di applicazione alla legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT) l'approvazione di un PR compete al Consiglio di Stato, la cui decisione può essere censurata presso il Gran Consiglio in attesa della costituzione del "Tribunale della pianificazione del territorio".

Nel caso concreto il Consiglio di Stato, con risoluzione n.7749 del 24 settembre 1991, ha approvato il PRP di Brissago.

Contro la suddetta decisione, nei termini previsti dalla legge, sono pervenuti i seguenti ricorsi:

1. Dr. Francesco Scazziga  
p.c. Patrizia Tanadini-Quaglia  
Via Scazziga 6  
6600 Muralto
2. Dr. Francesco Scazziga  
p.c. Michele Quaglia  
Via Scazziga 6  
6600 Muralto
3. Avv. Sonja Achermann-Bermaschina  
dello studio legale Cattori-Achermann  
p.c. Tiziano Bellani  
Via Ramogna 10  
6600 Locarno
4. Avv. Sonja Achermann-Bermaschina  
dello studio legale Cattori-Achermann  
p.c. Noemi Bellani  
Via Ramogna 10  
6601 Locarno

5. Avv. Sonja Achermann-Bernaschina  
dello studio legale Cattori-Ackermann  
p.c. Carla Branca  
Via Ramogna 10  
6601 Locarno

6. Avv. Oviedo Marzonini  
Studio legale Marzonini-Jelmini  
p.c. Silvano e Germana Jelmoni  
Via Sempione 8  
6601 Muralto

7. Fiorenza Ronchetti in Poli  
Fermo Posta  
6614 Brissago

- I seguenti ricorsi

n.1 Patrizia Tanadini-Quaglia  
mappale n. 269

n.2 Michele Quaglia  
mappali 267; 271; 277; 279

trattano lo stesso argomento e pertanto proponiamo un commento unico.

I ricorrenti chiedono l'inclusione dei loro fondi nella zona del nucleo storico, riprendendo le censure già sollevate in prima istanza.

Infatti nel ricorso vengono ripresi tutti gli argomenti già commentati e non traspaiono delle nuove situazioni o fatti tali che potrebbero cambiare radicalmente il giudizio precedente. Per questo fatto si riprendono qui di seguito e si confermano integralmente tutti le giustificazioni che hanno suggerito di respingere il ricorso. A titolo abbondanziale si può aggiungere che nel frattempo il Municipio di Brissago ha presentato al dipartimento competente la proposta di revisione del PR (per la parte al di fuori del perimetro PRP) per esame preliminare del nuovo concetto di azzonamento. Questo documento pianificatorio indicativo tratta pure il problema della ristrutturazione edilizia degli edifici di proprietà dei ricorrenti, proponendo l'inclusione degli stessi in "zona speciale per attività produttive".

Per tanto si otterrebbe, se la proposta viene accettata dall'autorità giudicante, una normativa che sostituisce e corregge a favore dei proprietari la limitazione edilizia da loro sollevata e contestata.

Per le ragioni suddette, sentito il parere del Municipio, lo scrivente consiglio propone di respingere i due ricorsi nel senso dei considerandi.

- I seguenti ricorsi:

- n. 3 Tiziano Bellani  
mappale n. 1334
- n. 4 Noemi Bellani  
mappale n. 218
- n. 5 Carla Branca  
mappale n. 217

trattano tutti gli stessi argomenti e quindi proponiamo di redigere un'unico commento.

I ricorsi riprendono le contestazioni pretestuose già proposte e sollevate in prima istanza. Di conseguenza, non avvertendo dei fatti nuovi si richiamano integralmente le osservazioni riportate per esteso in risposta ai ricorsi di prima istanza e contenute nella risoluzione di approvazione del PRP.

Nelle sue osservazioni il Municipio di Brissago, e questo a titolo abbondanziale, ci fa notare che nel frattempo lo stesso esecutivo comunale ha approfondito e precisato gli obbiettivi enunciati dal PRP con la stesura grafica di un progetto di piano di quartiere per la situazione dell'area che comprende i fondi dei ricorrenti. Questo atto pianificatorio verrà comunque sottoposto a procedura di approvazione di sensi della LALPT e della LE.

Con queste motivazioni, lo scrivente consiglio, propone di respingere i tre ricorsi nel senso dei considerandi.

- Ricorso n. 6 : Silvano e Germana Jelmoni  
mappale n. 1340

I ricorrenti insorgono contro le scelte del piano e relative alla normativa assegnata al particellare n. 1340 e questo in relazione al piano di utilizzo adottato. Non mettono in discussione il principio della differenziazione fra le diverse zone di utilizzazione ma la assegnazione dei mappali alle zone specifiche. Chiedono la modifica delle zone di utilizzo e rispettivamente della volumetria (quote massime di costruzione). In sintesi i ricorrenti sollevano sostanzialmente due contestazioni:

- l'assegnazione della parte nord del mappale 1340 all'area protetta, la cui delimitazione dovrebbe esser determinata dalla scalinata verso il lago;
- la quantità edilizia assegnata alla parte sud del fondo inserita nell'area di nuova costruzione (comparto

prospiciente la riva del lago) ritenuta insufficiente e discriminante se paragonata a quella concessa al fondo 113.

Lo scrivente consiglio ritiene di ribadire quanto già asserito in occasione della decisione sul ricorso di prima istanza, aggiungendo il seguente commento supplementare.

Per quanto riguarda il primo rilievo, la mappa del 1844/45 e l'analisi dell'evoluzione storica del tessuto urbano, allegati al rapporto di pianificazione, mostrano chiaramente come il nucleo storico di Brissago inglobasse i fondi e gli edifici oggetto del gravame. La scelta pianificatoria appare dunque giustificata, tanto più che essa permette di salvaguardare le strutture murarie adiacenti alla scalinata e dunque di preservare le caratteristiche tradizionali di questa importanti componente urbanistica del nucleo.

Sulla seconda contestazione si rileva che una semplice equiparazione tra i comparti prospicienti la riva lago e la strada cantonale non è fattibile. Essi sono infatti partecipi di realtà urbane differenti, che richiamano dunque necessità formali e funzionali diverse. In questo senso si giustifica la scelta di creare un fronte urbano continuo ed attrezzato lungo la strada cantonale (in consonanza anche con l'evoluzione urbanistica di questi ultimi tre decenni) e di privilegiare una completazione del nucleo a lago che richiami i volumi e l'organizzazione a gradoni del territorio.

Infine anche l'ipotesi di un adeguamento delle quote massime segnate sul piano, in conseguenza di un dislivello superiore a quello individuato dal PRP tra via Debarcadero ed il fondo 1340, appare ingiustificata. Le sezioni presentate dal ricorrente fanno stato infatti di una differenza rispetto ai calcoli esposti nell'atto pianificatorio di soli 0.50 m (3,50 m in lungo di 3,00 m). Una discrepanza minima che non pregiudica le qualità edificatorie del mappale in questione.

Per queste ragioni, sentito il parere del Municipio, lo scrivente consiglio propone di respingere il ricorso di sensi dei considerandi.

- Ricorso n. 7 : Fiorenza Ronchetti in Poli

La ricorrente si oppone in generale a tutte le scelte del PRP riproponendo le contestazioni già sostenute e sollevate in occasione del ricorso di prima istanza ricorso n. 9). Chiede l'annullamento della decisione dello scrivente Consiglio di Stato del 24 settembre 1991 (n. 7749) e il rinvio degli atti al Municipio per un riesame e una completazione. In via subordinata propone degli emendamenti e il riesame totale nell'atto pianificatorio. Inoltre la ricorrente chiede all'Autorità cantonale competente l'introduzione dell'effetto sospensivo circa l'entrata in vigore del PRP del nucleo. Detta domanda è già stata evasa con separata decisione senza intromettersi nella presente procedura di approvazione del PR.

In risposta alle argomentazioni sollevate dalla ricorrente che sono poi nientaltro che una ripetizione fedele di quanto già scritto nel primo ricorso, si potrebbero richiamare integralmente le osservazioni al ricorso perché effettivamente non è stato presentato un fatto nuovo che potrebbe mutare sostanzialmente il giudizio già espresso con la risoluzione.

Comunque alcune precisazioni vanno pure fatte.

- Il problema della attuale situazione politica del comune da paragonare con quella futura non è un argomento pertinente ed per nulla essenziale nella fattispecie. Per questo motivo non si commenta affatto una contestazione completamente fuori argomento.

- Sulla regolarità della procedura (leggi pubblicazione) ci siamo già espressi in occasione della risposta al ricorso di prima istanza e quindi riconfermiamo integralmente quanto affermato.

- Lo scrivente consiglio si è permesso, e questo per non ripetere più volte le stesse argomentazioni e allungare opportunamente le risoluzioni, di annotare la ricorrente che la risposta all'osservazione sollevata era già stata trattata diffusamente nel commento redatto per un'altro ricorso precedentemente esaminato e ovviamente introdotto per lo stesso oggetto, il PRP. E' abitudine dello scrivente consiglio di riassumere, in entrata dalla risposta al ricorso, gli argomenti sollevati proprio per far capire a chi legge tutta la risoluzione i temi e gli aspetti del nostro giudizio. Quindi, anche senza la desiderata fotocopia del testo del reclamo di cui si è fatto riferimento nella risposta del ricorso introdotto dalla ricorrente, si dovrebbe comprendere conoscendo seppure in modo riassuntivo la portata delle contestazioni del ricorso preso come riferimento e l'entità e il significato della risposta. Quindi la censura trattata il punto 2 non può essere accettata. Sono pertanto pertinenti il rinvio a commenti espressi per altri ricorsi che considerano degli argomenti uguali, anche per non eccedere nello scritto se le osservazioni coincidenti per censure analoghe rimangono vevoli per più ricorsi e quindi non è più consigliabile ripeterle ogni qualvolta.

Lo scrivente consiglio non può fare a meno di ribadire con fermezza e motivazione (leggi risoluzione) la validità del PRP del nucleo del Piano, preavvisato preliminarmente dal dipartimento competente il 21 dicembre 1989, perché rispettoso delle legislazioni in materia e coerente con la pianificazione di ordine superiore.

Facendo riferimento a quanto già dettagliatamente scritto in risposta al ricorso di prima istanza, sentito il parere del Municipio, lo scrivente consiglio propone di respingere il ricorso nel senso dei consideranti che qui si richiamano integralmente.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i  
sensi della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, D. Marty  
p.o. Il Cancelliere, A. Crivelli